



Città di Rapallo

REGOLAMENTO COMITATI DI QUARTIERE

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 227 del 21 gennaio 2006.

INDICE

ART. 1 CONTENUTI.....	1
ART. 2 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	1
ART. 3 FINALITA'.....	2
ART. 4 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE.....	3
ART. 5 RIUNIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE	3
ART. 6 ASSEMBLEE POPOLARI.....	4
ART. 7 ELEZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE	5
ART. 8 MODALITA' DI VOTAZIONE	5
ART. 9 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	7

REGOLAMENTO COMITATI DI QUARTIERE

ART. 1 CONTENUTI

- a) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare intese a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
- b) Il conseguimento delle finalità deve essere perseguito dalle organizzazioni (di seguito definite Comitati di Quartiere) attuando la massima semplificazione amministrativa ed attuando le procedure operative più economiche.
- c) Per quartiere si intende zona circoscritta della Città con particolari caratteristiche storiche ed urbanistiche.

ART. 2 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art.10 e dall'art.12 dello statuto della Città di Rapallo, vengono riconosciuti i

Comitati di Quartiere,

finalizzati alla partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini residenti.

Il Comune di Rapallo identifica quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi amministrativi del Comune Il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è portavoce.

ART. 3 FINALITA'.

Il Comitato di Quartiere rappresenta le aspirazioni della popolazione del proprio territorio .

Il Comitato di Quartiere è un organismo con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e la presentazione di istanze e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della popolazione residente nel quartiere.

IN PARTICOLARE

- a) esercita funzioni conoscitive avendo sempre come fine la costruzione di un rapporto fra le esigenze della popolazione e gli organismi istituzionali.
- b) Promuove momenti di incontro, di discussione e di collaborazione con le organizzazioni Sociali, Sportive, Culturali e di Volontariato operanti sul territorio del Comune.
- c) Promuove ed attua idonei mezzi di informazione allo scopo di favorire la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza dei temi economici, sociali e culturali che riguardano il quartiere.
Inoltre provvede, direttamente o in collaborazione con enti o associazioni alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo.
- d) Ogni Comitato di quartiere è dotato di un proprio statuto che disciplina i compiti, le funzioni, il numero dei consiglieri e i criteri per le riunioni del Direttivo.
- e) Lo statuto del Comitato di Quartiere dovrà comunque rispettare le linee guida del presente regolamento

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

Il numero di componenti il Consiglio Direttivo di ogni Comitato di Quartiere viene stabilito dallo Statuto di ogni Comitato.

I Consiglieri eleggono al loro interno con voto palese le cariche di :
PRESIDENTE; VICE PRESIDENTE; SEGRETARIO; ECONOMO O
TESORIERE.

Il Presidente del Comitato di Quartiere rappresenta il Comitato e ne è il portavoce, tuttavia ogni componente del Consiglio Direttivo è rappresentativo del Comitato di Quartiere e deve quindi attenersi alle indicazioni ed alle delibere del Direttivo .

Nessun compenso è dovuto per gli incarichi del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Quartiere è APARTITICO, non ha scopi di lucro e non persegue fini o opportunità personali per i singoli componenti.

Ad esso possono aderire tutte le persone residenti nel quartiere, operatori commerciali artigiani e proprietari di immobili tramite semplice domanda di adesione.

La durata delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo è regolamentata dallo statuto di ogni Comitato.

ART. 5 RIUNIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni volta che il Presidente o i Consiglieri lo ritengano necessario per dibattere istanze o per discutere e organizzare manifestazioni a favore del quartiere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche, la popolazione del quartiere può partecipare (compatibilmente con la disponibilità logistica) senza diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni cittadino potrà prendere visione dell'ordine del giorno delle riunioni in quanto lo stesso verrà affisso in bacheca almeno 5 giorni antecedenti la data della riunione.

All'inizio di ogni riunione, ciascun cittadino può presentare argomentazioni che riguardano il quartiere.

Se le stesse non sono attinenti all'ordine del giorno il Consiglio Direttivo valuterà e renderà nota la data della discussione.

Le deliberazioni del Consiglio vengono riassunte in un verbale che dovrà essere trattenuto in archivio per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre) .

È ammessa l'archiviazione in formato sia cartaceo sia elettronico.

Due o più Comitati di Quartiere possono riunirsi in adunanza comune per l'esame di esigenze comuni alle rispettive zone.

Il Sindaco può richiedere riunioni congiunte della Giunta Comunale con uno o più Comitati di Quartiere, ovvero può invitare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario di un Quartiere ad esporre in giunta i problemi che riguardano la zona.

ART. 6 ASSEMBLEE POPOLARI

Il Comitato di Quartiere, attraverso la convocazione di assemblee popolari aperte a tutti i cittadini riferisce sulla propria attività, dibatte i problemi della zona, sollecita la collaborazione della popolazione e con la Giunta Comunale.

L'ASSEMBLEA POPOLARE E' CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO

In via straordinaria la sua convocazione può avvenire su richiesta della Giunta Comunale o su richiesta scritta e motivata di almeno 50 cittadini residenti nel quartiere.

In occasione dell' assemblea popolare annuale, l'amministrazione Comunale si impegna a:

- assicurare una corretta pubblicità all'assemblea mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche e nei luoghi più frequentati almeno 10 giorni prima della data fissata.
- Assicurare la presenza di dirigenti e assessori in occasione dell'assemblea pubblica.
- In seno all'assemblea è garantita a ciascun cittadino la libera espressione delle proprie idee.

ART. 7 ELEZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

Per ovvie ragioni di organizzazione, sino alla data in cui verranno indette le elezioni per la formazione dei Consigli Direttivi dei Comitati di Quartiere, che dovranno essere indette entro 180 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, si considerano rappresentativi quelli attualmente operanti.

Per essere ritenute valide, alle elezioni dei Comitati di Quartiere , dovranno partecipare non meno di 45 elettori del quartiere.

Sono elettori attivi del quartiere tutti i cittadini residenti (che abbiano compiuto 18 anni), operatori economici e proprietari di immobili.

ART. 8 MODALITA' DI VOTAZIONE

Per l'elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati di Quartiere si procederà nel modo seguente:

- a) In occasione dell'assemblea annuale cadente nell'anno di fine mandato.
- b) Per i comitati già operativi, verrà presentato un elenco di candidati che intendono proporsi alla carica di consigliere di quartiere.
- c) Per i costituendi Comitati di Quartiere si dovrà indire una pubblica assemblea, che dovrà essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissioni pubbliche e quanto ritenuto necessario al fine di assicurare una corretta informazione alla popolazione del quartiere interessato.
- d) I cittadini che intendono proporsi alla carica di consigliere di quartiere, dovranno far pervenire la propria candidatura entro il termine stabilito di trenta giorni precedenti la data dell'assemblea.
- e) Tutti i soggetti che fanno parte dei Consigli Direttivi dei Comitati di Quartiere e che intendano candidarsi a cariche politiche, dovranno rassegnare le dimissioni dal Direttivo stesso e si impegnano a non utilizzare il Comitato di Quartiere a fini di propaganda elettorale.
- f) Non sono eleggibili alla carica di consigliere di quartiere i titolari di cariche politiche.
- g) L'assemblea provvederà al voto in modo segreto, su una scheda all'uopo predisposta contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
- h) Ogni elettore potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze.
- i) Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero di consiglieri stabilito dallo statuto, che non dovrà essere inferiore a 7 e superiore a 15.

- j) L'elenco dei cittadini eletti nei Consigli direttivi dei Comitati di Quartiere verrà affisso nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

ART. 9 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune, verificato che non sussistano sovrapposizioni, approva gli ambiti territoriali di competenza, preventivamente proposti dal Comitato di Quartiere.

La prima approvazione verrà fatta entro 180 giorni dalla data esecutività del presente regolamento.

I comitati di quartiere che intendano costituirsi e che vadano a sovrapporsi anche parzialmente ai comitati già operativi dovranno dimostrare di rappresentare non meno di 200 cittadini.

Il Comune prevede in appositi capitoli del proprio bilancio la concessione di contributi da parte dell'amministrazione a copertura spese per manifestazioni e di iniziative sociali di interesse collettivo.